

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DDL SICUREZZA

a cura di Maria Vittoria Ambrosone e Marianna Caiazza*

*Avvocati penalisti

Terrorismo ed incolumità pubblica

Art. 1

Punite la detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo (reclusione da 2 a 6 anni) e la divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato (reclusione da 6 mesi a 4 anni).

Carcere per gli occupanti abusivi

Art. 10

Si punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, mediante violenza o minaccia, occupi o detenga senza titolo un immobile destinato al domicilio altrui o impedisca il rientro presso il domicilio del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.
Punito anche chiunque si appropri di un immobile altrui con artifizii o raggiri o lo ceda ad altri, nonché chi si intrometta o cooperi o, ancora, riceva o corrisponda denaro o altra utilità per l'occupazione.
È prevista anche una procedura d'urgenza per la reintegrazione nel possesso dell'immobile. Viene aggiunta una causa di non punibilità per l'occupante abusivo che collabori all'accertamento dei fatti ed ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Reati commessi nelle stazioni o sui treni; arresto obbligatorio per la truffa

Art. 11

All'art. 61 c.p. si introduce una nuova circostanza aggravante comune, dunque applicabile potenzialmente a tutti i reati: l'aver commesso il fatto all'interno o nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei vagoni di treni e metro.
La pena per la truffa aggravata dalla minorata difesa della vittima è aumentata (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 700 a 3.000 euro) e per questa diventa obbligatorio l'arresto in flagranza da parte delle forze dell'ordine.

Manifestazioni

Art. 12

Al danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche, già punito dall'art. 635 c.p., si aggiunge una pena più severa (da 1 anno e 6 mesi a 5 anni, più una multa fino a 15.000 euro) per chi, nel danneggiare, usa violenza alla persona o minaccia.

Estensione del Daspo urbano; arresto in flagranza differita per le lesioni a pubblico ufficiale durante le manifestazioni sportive

Art. 13

Si è esteso l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (c.d. Daspo urbano): il questore può vietare l'accesso anche a chi, nei 5 anni precedenti, sia stato denunciato o condannato (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la persona o il patrimonio nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico. Inoltre, se per quest'ultimi reati si sia stati condannati, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto di accesso alle aree individuate dal giudice.
È stato poi esteso l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'art. 583-quater c.p., che punisce le lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria.

Il blocco stradale diventa reato

Art. 14

Da illecito amministrativo, attualmente previsto, il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo diventa reato, punito con la reclusione fino a 1 mese o con la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Carcere per le donne incinte

Art. 15

Eliminato il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno. Inoltre è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile quando vi sia il pericolo, "di eccezionale rilevanza", di commissione di ulteriori delitti. In tal caso l'esecuzione potrà aver luogo presso un istituto di custodia attenuata.

Stretta sull'accattonaggio

Art. 16

Sono aumentate le pene per chi si avvalga di un minore di anni 16 o di soggetto non imputabile per mendicare o vi consenta (da 1 a 5 anni di reclusione). Aumentate le pene anche per chi induca altri all'accattonaggio, se ne avvalga o li favorisca a fini di profitto (da 2 a 6 anni), con aumento ulteriore di un terzo se il fatto sia commesso con violenza o minaccia a danno di minori o non imputabili.

La Cannabis Light mette a rischio sicurezza e incolumità pubblica

Art. 18

Con il dichiarato ed esplicitato fine di "evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa L.*) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che esponano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale", si stabilisce il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze. A queste condotte si applicano le sanzioni stabilite dal DPR n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Reati contro il pubblico ufficiale

Art. 19 ed Art. 20

Sono modificate le disposizioni penali in materia di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.): se pubblico ufficiale è un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata ed eventuali attenuanti non possono essere ritenute prevalenti. Si aumenta ulteriormente la pena se la violenza o minaccia è commessa per impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica. Sono inoltre introdotte nuove fattispecie penalmente rilevanti, come nel caso delle lesioni personali non gravi o gravissime a danno di pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583 quater), che vengono punite con la reclusione da 2 a 5 anni.

Bodycam per le forze dell'ordine

Art. 21

Il personale di polizia potrà far uso di "dispositivi di videosorveglianza indossabili" nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza su siti sensibili, a bordo dei treni e nei

luoghi in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

La tutela dei beni adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche

Art. 24

Si amplia l'art. 639 c.p., che punisce già il deturpamento ed imbrattamento di cose altrui, aggiungendo la pena della reclusione da 6 mesi ad 1 anno e 6 mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro (con l'aumento per la recidiva) per chi deturpi o imbratti beni mobili o im-

mobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene.

Nuove regole per gli autisti

Art. 25

Modifiche al Codice della Strada: multe fino a 400 euro per chi non mostri il documento di identità o la patente, fino a 600 euro per chi non si fermi all'alt delle forze dell'ordine e fino a 6.000 euro per chi forzi un

posto di blocco, unitamente alla sospensione della patente.

Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari; anche la resistenza passiva è reato

Art. 26

L'istigazione a delinquere dell'art. 415 c.p. viene arricchita di un'aggravante: la pena è aumentata se il fatto è commesso in un istituto penitenziario oppure attraverso comunicazioni o scritti diretti a detenuti.

Viene inoltre introdotto con l'art. 415 bis c.p. il reato di rivolta in istituto penitenziario, volto a sanzionare chi partecipa alla rivolta (la reclusione è da 1 a 5 anni) e chi la promuove, organizza o dirige (da 2 a 8 anni). Punita con le stesse sanzioni anche la resistenza passiva di chi impedisca il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Pene ulteriormente aumentate per l'uso di armi o in caso di conseguenze come lesioni personali gravi o gravissime o morte.

La rivolta dei migranti

Art. 27

Con un reato di nuovo conio si punisce chiunque, durante la permanenza in un centro di trattenimento e accoglienza per migranti, partecipi ad una rivolta con atti di violenza o minaccia o di resistenza agli ordini

impartiti (reclusione da 1 a 4 anni) oppure la promuova, la istighi o la diriga (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni). Come per le rivolte in carcere, si punisce anche la resistenza passiva.

Armi senza licenza

Art. 28

la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono autorizzati a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio: armi lunghe da fuoco, rivoltelle o pistole di qualunque misura e bastoni animati

Codice della navigazione

Art. 29

del naviglio della Guardia di Finanza.

Si estende la punibilità ai comandanti di navi straniere, e non più solo nazionali, di condotte di non ottemperanza all'intimazione di fermo o per chi commette atti di resistenza o violenza contro una unità

Telefonia mobile e permesso di soggiorno

Art. 32

si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Obbligo per i negozi che vendono le schede telefoniche di chiedere una copia del permesso di soggiorno ai clienti di nazionalità extra-europea: qualora violino gli obblighi di identificazione dei clienti, ai negozi

Concessione di benefici ai detenuti

Art. 34

Si istituisce un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria dovrà esprimersi sulle proposte di convenzione per lo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti.

Si ricomprendono l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi ed il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Attività lavorativa dei detenuti

Art. 35

Si estendono anche al lavoro all'esterno i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti all'interno degli istituti penitenziari.

Apprendistato professionalizzante per i detenuti

Art. 36

Si estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.